



COMUNE DI LASCARI POLIZIA MUNICIPALE

Via S. Chiamonte n. 7 Tel. 0921/427002 fax 0921/427045

Notiziario n. 01/08 P.M.

"Pacchetto Sicurezza"

Legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. Di seguito, in sintesi, i punti più salienti delle novità.

LE MODIFICHE AL CODICE PENALE:

Sfruttamento e soggiorno del clandestino; confisca della casa a chi la cede ad un irregolare: Reclusione fino a quattro anni e multa fino a circa € 15.500, per chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, ne favorisce la permanenza nel territorio dello Stato. Inoltre, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Occupazione dello straniero "in nero" - Commette reato il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. La norma si applica anche nell'ipotesi in cui lo straniero abbia sì un titolo di soggiorno il quale tuttavia non gli permette di lavorare.

Fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso e per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità: Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni. Tra le aggravanti, è stata introdotta quella di aver commesso il fatto contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'adempimento del servizio.

CIRCOLAZIONE STRADALE

Guida in stato di ebbrezza (art.186 C.d.S): a) guida con tasso alcolemico compreso tra lo **0,5** e non superiore allo **0,8** grammi per litro (g/l): ammenda da € 500,00 ad € 2.000,00 e sospensione della patente da **3** a **6** mesi; **b)** guida con tasso alcolemico superiore a **0,8** e non superiore all'**1,5** grammi per litro (g/l): ammenda da € 800,00 ad € 3.200,00 e arresto fino a **6** mesi; nonché, sospensione della patente da **6** mesi ad **1** anno; **c)** guida con tasso alcolemico superiore all'**1,5** grammi per litro (g/l): ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00, arresto da **3** mesi ad **1** anno; nonché, sospensione della patente da **1** a **2** anni, ovvero, revoca della patente in caso di recidiva nel biennio; con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

Incidente stradale in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S) - Se il conducente guidando in stato di ebbrezza, qualsiasi sia il livello dell'abuso, provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate (art.186, co.2-bis) e soggiace al fermo amministrativo per **90** giorni. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la **confisca** del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea. Le spese di recupero, trasporto e custodia sono interamente a carico del trasgressore e corrisposte direttamente al soggetto che procede al recupero.

Sanzioni penali per chi rifiuta l'alcoltest - Per chi rifiuta di sottoporsi all'accertamento è ora prevista l'ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00 e l'arresto da **3** mesi ad **1** anno; nonché, la sospensione della patente, o, in caso di recidiva nel biennio, la revoca della patente. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

Guida sotto l'influenza di droghe (art.187 CdS) - Per chi guida sotto l'effetto di droghe ora è prevista l'ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00 e l'arresto da 3 mesi ad 1 anno; la sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno, ovvero, la revoca in caso di recidiva nel biennio; con la sentenza di condanna è sempre disposta la **confisca** del veicolo con il quale è stato commesso il reato. Per le violazioni dell'art.187, co.1, del C.d.S. è ora prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida. Per il caso di rifiuto si applicano le medesime sanzioni amministrative previste dall'art. 186, co.7, C.d.S.

Prevenzione dei sinistri stradali - Per il caso di fuga (**art.189, co.6**) è prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la sospensione della patente da 1 a 3 anni. Per l'omissione di soccorso (**art.189, co.7**), reclusione da 1 a 3 anni e la sospensione della patente da 18 mesi a 5 anni. Revoca della patente quando un incidente stradale con esito mortale sia stato provocato da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica, con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero, da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Il Comandante P.M.